



**Comune di Campi Bisenzio**  
**"Città Metropolitana di Firenze"**  
**SETTORE 3°**  
***"Servizi alla Persona - Sviluppo Economico"***  
U.O. Servizi Sociali e Casa

**AVVISO PUBBLICO**

Ai sensi dei Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14.05.2014 e 05.12.2014 e della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1082 del 1.12.2014

**MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE.**

Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 05.04.2016  
Determinazione Dirigenziale n. 247 del 20.04.2016

**PREMESSA**

La Regione Toscana con le Deliberazioni della Giunta n. 1088/2011, n. 1151/2012, n. 250/2013, n. 1089/2013 e da ultimo n. 1082 /2014 concernenti i contributi al sostegno della locazione misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità, ha attivato una specifica misura di contrasto che ha l'obiettivo di prevenire ed evitare l'esecuzione di sfratti per morosità che riguardano nuclei in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza di: perdita del lavoro, cessazione dell'attività lavorativa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.

I Decreti Ministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14.05.2014 e 05.12.2014, in attuazione dell'art. 6 comma 5 del D.L. n. 102/2013 convertito nella Legge n. 124/2013 che ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ripartiscono le risorse del Fondo e stabiliscono criteri e priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole richieste per l'accesso ai contributi.

Entrambe le tipologie di contributi, regionale e statale, sono concessi in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero sia intervenuta la convalida ma non ci sia ancora stata esecuzione.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi dello Stato e della Regione a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

**FONDI DELLA REGIONE TOSCANA**

**ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO**

I nuclei familiari destinatari degli interventi di cui al presente Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti, per avere accesso ai fondi della Regione Toscana:

1. possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)1;

2. titolarità di un contratto di locazione per un'unità immobiliare di edilizia privata ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi: gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. residenza, dalla stipula del contratto, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;
4. documentato possesso della perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, quale ad esempio:

---

1 Modificato dalla L. 189/2002 – comma 6 art. 27: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:

- licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancata retribuzione);
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività o del reddito derivante;

b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche o assistenziali di particolare rilevanza;

c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali: separazione, allontanamento di un componente, detenzione;

5. possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad Euro 35.000,00 e di un valore I.S.E.E non superiore a Euro 20.000,00, desumibile da apposita dichiarazione in corso di validità;

6. non essere titolari per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare.

7. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero sia intervenuta la convalida ma non vi sia ancora stata esecuzione.

Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

I contributi affitto di cui alla L. 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti (ex allegato A) Deliberazione G.R.T. n. 265 del 6 aprile 2009, art. 10.2).

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto.

I contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dagli Enti proprietari di alloggi di E.R.P. per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Possono essere invece finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

## **ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Gli interventi che potranno essere attuati, in linea con la normativa regionale sopra richiamata, sono i seguenti:

**1. prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario** (che rinuncia alla convalida dello sfratto) **e il locatario:** potrà essere riconosciuto un contributo fino ad un massimo di **€ 8.000,00**

**2. stipula di un nuovo contratto di locazione** (sia con **il vecchio proprietario** che avrà rinunciato formalmente alla procedura di sfratto che con **un nuovo proprietario** per un alloggio reperito dal richiedente nell'ambito della Regione Toscana):

- contratto di locazione a "canone libero": contributo fino a un massimo di **€ 6.000,00**

- contratto di locazione secondo i Patti territoriali vigenti nel Comune di Campi Bisenzio sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98: contributo alla locazione fino a un massimo di **€ 8.000,00**

L'ammontare del contributo sarà determinato dal Comune in base al seguente criterio:

1. In caso di prosecuzione del contratto l'importo del contributo potrà essere pari alla morosità pregressa, e comprendere anche le spese e gli interessi legali fino ad € 500,00. L'importo massimo del contributo erogabile é di €. 8.000,00 come stabilito al precedente punto 1;
2. In caso di stipula di un nuovo contratto di locazione per un alloggio diverso da quello oggetto della procedura esecutiva di sfratto, il contributo sarà finalizzato alla stipula del nuovo contratto per il pagamento della cauzione e delle mensilità del canone di locazione. Il numero delle mensilità sarà stabilito dal Comune e comunque l'importo massimo del contributo erogabile non potrà essere superiore agli importi stabiliti al precedente punto 2;

In caso di stipula di un nuovo contratto di locazione con il vecchio proprietario, il contributo potrà essere finalizzato sia al pagamento della morosità pregressa sia al pagamento delle mensilità del canone di locazione del nuovo contratto. L'importo massimo del contributo erogabile non potrà essere superiore agli importi stabiliti al precedente punto 2.

Per beneficiare delle misure previste dal presente Avviso, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (prima o post della convalida dello sfratto per morosità), dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità:

- l'accettazione del proprietario dell'immobile alla stipula di un nuovo contratto o alla prosecuzione del contratto in essere;

- l'espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino per i casi previsti nel presente Avviso, depositata presso il Tribunale competente e trasmessa all'Amministrazione Comunale.

Il contributo sarà erogato unicamente e direttamente al proprietario che avrà rinunciato formalmente alla procedura di sfratto, ove avviata, mediante versamento su un conto corrente bancario o postale.

Nel caso in cui il contributo sia finalizzato al passaggio da casa a casa il contributo sarà erogato solo dopo la presentazione del nuovo contratto di locazione avente i requisiti previsti dal punto 2 dell'art. 2; anche in questo caso il contributo verrà versato direttamente al locatore del nuovo alloggio in una o più soluzioni.

Il Comune in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso.

### **ART. 3 ULTERIORI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE (punto 3.2 lettera "a" allegato C Deliberazione G.R.T. 250/2013)**

Il Comune di Campi Bisenzio, nell'ambito di quanto previsto dalla Deliberazione G.R.T. n. 250/2013, potrà attivare ulteriori interventi di sostegno:

- 1. prosecuzione temporanea di contratti di locazione in essere tra il proprietario e il locatario**, nei casi di sfratto esecutivo, qualora l'inquilino sia in procinto di stipulare un nuovo contratto di locazione ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 96/1996<sup>1</sup>, oppure ai sensi della Legge 431/1998 e di trasferirsi nel nuovo alloggio.

Il Comune, per agevolare l'inquilino nel passaggio da casa a casa ed evitare che si venga a trovare in una situazione di grave disagio per mancanza di alloggio, potrà riconoscere un contributo al proprietario che si renderà disponibile a mantenere temporaneamente l'inquilino nella disponibilità dell'alloggio occupato in attesa che questi possa trasferirsi nel nuovo alloggio. L'inquilino, per poter accedere a questo beneficio, dovrà produrre una dichiarazione del proprietario del nuovo alloggio nella quale siano indicati i tempi per la stipula del contratto e la disponibilità dell'alloggio.

L'importo massimo del contributo erogabile a garantire il passaggio "da casa a casa" è di € **6.000,00**.

- 2. sostegno ai nuclei che non hanno reperito una nuova sistemazione alloggiativa.**

Il Comune, per evitare che il nucleo possa trovarsi in una situazione di estremo disagio dovuto alla precarietà alloggiativa e per favorire un percorso di autonomia, mette a disposizione "soluzioni-ponte" che potranno essere individuate di concerto con il servizio sociale competente nell'ambito di un progetto assistenziale volto all'autonomia del nucleo. Per dette soluzioni sarà rimborsato un importo massimo di € **8.000,00** per un periodo massimo di tre mesi.

## **FONDI DELLO STATO**

### **ART. 1 bis - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO**

I nuclei familiari destinatari degli interventi di cui al presente Avviso, per avere accesso ai fondi dello Stato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1.** possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 2.** residenza, al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo oggetto del presente avviso, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
- 3.** titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi: gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 4.** essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

---

<sup>1</sup> Assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (casa popolare).

5. possesso, da parte di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo dovuta ad una delle seguenti cause:
  - perdita del lavoro per licenziamento;
  - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  - collocazione in stato di mobilità;
  - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
  - cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  - malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali;
6. possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad Euro 35.000,00 e di un valore I.S.E.E non superiore a € 26.000,00, desumibile da apposita dichiarazione in corso di validità;
7. di non essere né il richiedente, né alcuno dei componenti del suo nucleo familiare, titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Firenze di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

#### **ART. 2 bis – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

Gli interventi che potranno essere attuati sono quelli indicati all'art. 2 del presente Avviso: punto 1) **prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario** e punto 2) **stipula di un nuovo contratto di locazione.**

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 14.05.2014 e del D.M. 05.12.2014, in attuazione dell'art. 6 comma 5 del D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013, costituisce **criterio preferenziale** per la concessione del contributo, nel caso di domande giacenti, la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minorenni;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 14.05.2014 e del D.M. 05.12.2014, in attuazione dell'art. 6 comma 5 del D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013, avranno la **priorità nella concessione** dei contributi gli inquilini:

- che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- che dimostrino la disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

#### **ART. 4 – DOCUMENTAZIONE**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

La domanda, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dai documenti di seguito indicati:

1. contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente, per il quale alloggio vi sia in corso una procedura di sfratto;
2. atto di intimazione di sfratto per morosità ed eventuali atti successivi (verbali di udienza, provvedimento di convalida, atto di precetto, preavviso di rilascio/sfratto);
3. in caso procedura di sfratto senza che sia intervenuto il provvedimento di convalida: autorizzazione a contattare il proprietario o dichiarazione di disponibilità del proprietario alla rinuncia agli atti del processo;
4. in caso procedura di sfratto per la quale sia già intervenuto il provvedimento di convalida: dichiarazione del locatore procedente di disponibilità a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione o nuovo contratto di locazione sottoscritto con lo stesso locatore procedente o con altro proprietario;
5. documenti comprovanti la morosità incolpevole di cui all'art. 1, comma 4, del presente Avviso;
6. documento di identità del firmatario, qualora la domanda non sia stata firmata davanti all'operatore del Comune di Campi Bisenzio.

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: l'entità della morosità accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o della riduzione dell'attività lavorativa o delle altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale presenza di soggetti appartenenti al nucleo familiare con invalidità ed eventuali altre informazioni.

L'Ufficio Casa, inoltre, potrà contattare direttamente il proprietario dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio, al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura ed alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

#### **ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso è:

- disponibile presso lo Sportello Polifunzionale "Comune Informa", posto in Piazza Dante n. 37, nei giorni ed orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 ;

- scaricabile dal sito internet del Comune di Campi Bisenzio [www.comune.campi-bisenzio.fi.it](http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it),

La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune e deve essere sottoscritta autograficamente dal richiedente.

Ove richiesto dall'interessato, l'Ufficio Casa potrà fornire informazioni specifiche ed assistenza alla compilazione, unicamente su appuntamento, che potrà essere preso sia di persona che per telefono: Villa Montalvo, Via di Limite n. 15, lunedì e mercoledì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00, tel. 055/8959300.

La domanda, comunque, potrà essere anche:

- consegnata presso il Protocollo Generale dell'Ente in Piazza Dante n. 37;

- spedita per raccomandata a.r. all'indirizzo: Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36, 50013, Campi Bisenzio (FI);

- se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo [comune.campi.bisenzio@posta-cert.toscana.it](mailto:comune.campi.bisenzio@posta-cert.toscana.it). Tale comunicazione ha lo stesso valore di una raccomandata a.r. Se il richiedente non dispone di un servizio di posta elettronica certificata ma possiede soltanto la posta elettronica normale, non è consentito l'invio della domanda da tale casella all'indirizzo di posta certificata del Comune.

Nel caso di presentazione al Protocollo Generale o tramite posta certificata, servizio postale o terza persona, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità valido del richiedente, a pena di inammissibilità della domanda.

Il Comune di Campi Bisenzio non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

**La mancata sottoscrizione della domanda comporta la sua inammissibilità.**

#### **ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il presente Avviso ha validità dalla sua pubblicazione e le domande potranno essere presentate a partire da tale data.

Il presente avviso ha carattere aperto e pertanto le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento dei fondi.

#### **ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE**

Il Comune, attraverso l'ufficio Casa, verifica il possesso dei requisiti e valuta la condizione di morosità incolpevole.

La domanda, dopo l'istruttoria dell'ufficio, sarà sottoposta alla Commissione Tecnica di valutazione di cui al successivo art. 8, che si esprimerà sull'ammissibilità al beneficio.

L'ammissione o il diniego al beneficio saranno comunicati dall'Ufficio Casa, per iscritto, al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione necessaria.

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, nel caso di contributi concessi a valere sui fondi della Regione Toscana, trasmette il provvedimento di concessione del beneficio all'ente gestore Casa S.p.a., che provvede al pagamento.

I contributi di cui al presente avviso saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse regionali e statali assegnate al Comune di Campi Bisenzio.

#### **ART. 8 – COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE**

Le domande presentate a fronte del presente Avviso saranno valutate da una Commissione tecnica nominata con apposita Determinazione Dirigenziale.

#### **ART. 9 RICORSI**

Avverso la comunicazione di diniego al beneficio, il richiedente può proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione al Comune di Campi Bisenzio, indirizzata alla Commissione Tecnica di Valutazione, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa.

Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. I ricorsi saranno decisi dalla Commissione tecnica di valutazione.

#### **ART. 10 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000). Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

I nominativi dei beneficiari del contributo previsto nel presente Avviso saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

#### **ART. 11 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio. Il responsabile del trattamento dei dati é il Direttore del III Settore Servizi alla Persona - Sviluppo Economico. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

#### **ART. 12 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1082/14, in continuità con le deliberazioni della Giunta Regionale 1088/2011, 1151/2012, 1089/2013 e delle successive deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 250/2013, 1044/2014 e 829/2015.

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Laura Bellacci.

Campi Bisenzio, 20 aprile 2016

La responsabile p.o.  
"Pubblica Istruzione, Servizi Socio-assistenziali, Casa e Cultura"  
(Dott.ssa Gloria Giuntini)